

Delibera n. 32/2018

**Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali dell’Autorità di regolazione dei trasporti**

L’Autorità, nella sua riunione del 22 marzo 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: Regolamento), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, che, tra l’altro, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito: RPD);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTE** le Linee guida sul RPD, adottate il 13 dicembre 2016, nella versione emendata adottata in data 5 aprile 2017, dal Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che il Regolamento, all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), prevede l’obbligo per il titolare del trattamento e per il Responsabile del trattamento di designare il RPD *“ogniquale volta il trattamento è effettuato da un’ autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;
- CONSIDERATO** che il Regolamento, al Capo IV, Sezione 4, prevede, tra l’altro, che il RPD:
- a) *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (articolo 37, paragrafo 6);
- b) deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”* (articolo 37, paragrafo 5);

c) non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali; deve disporre delle risorse necessarie per assolvere i propri compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica; non deve ricevere istruzioni per l'esecuzione dei propri compiti; non deve essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti; riferisce direttamente al vertice gerarchico (articolo 38);

**RITENUTO** necessario procedere, in vista della prossima diretta applicabilità del Regolamento, all'individuazione dell'RPD;

**RITENUTO** opportuno, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'Autorità, dei trattamenti di dati personali effettuati, nonché del ruolo, dei compiti e delle funzioni attribuite dal Regolamento al RPD, individuare quest'ultimo tra i dirigenti dell'Autorità in possesso delle caratteristiche, requisiti e competenze richiesti dal Regolamento medesimo;

**RILEVATO** che, in esito della verifica effettuata nell'ambito delle professionalità di livello dirigenziale presenti in Autorità, il dr. Roberto Gandiglio sia idoneo a svolgere le funzioni di RPD;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di designare il dr. Roberto Gandiglio quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
2. di pubblicare sul sito web istituzionale dell'Autorità il nominativo e i dati di contatto del RPD e di comunicarli all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Torino, 22 marzo 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi